

SETTORE QUALITÀ DELL'AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N° 141 DEL 20/10/2021

Oggetto: INIBIZIONE USO ACQUE SOTTERRANEE - AREE EX FEA

IL SINDACO

Premesso che:

- il complesso immobiliare "Ex Area FEA" ubicato sul Lungomare Matteotti (catastralmente individuato al Foglio n. 23 – particella n. 83), di proprietà della Regione Abruzzo, dal 1929 al 1955 ha ospitato la stazione ferroviaria "Pescara Porto" e la sede amministrativa della "Società Anonima Ferrovie Elettriche Abruzzesi", mentre dal 1964 al 1986 è stato utilizzato come deposito tecnico degli autobus di linea. Il settore scoperto del sito fino al dicembre 2020 è stato utilizzato come parcheggio pubblico, di gestione comunale; la restante area dell'immobile, dismessa dal 1986, è in disuso;
- nell'ambito del progetto di valorizzazione e riqualificazione dell'area, Immotrading S.r.l. è divenuta concessionaria dell'unità immobiliare, mediante atto di concessione stipulato in data 02/04/219 tra la Regione Abruzzo e CFC Consorzio Fra Costruttori Rep. 6568 Racc. 4480, e successivo accordo quadro del 15/07/2019 tra la CFC, Società Italiana Immobili S.r.l. ed Immotrading, con cui CFC ha affidato ad i propri soci la gestione finanziaria, economica e progettuale della concessione di valorizzazione. Infine, ai soli fini della realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione di cui sopra, nell'aprile 2021 è stata costituita la società FEA S.r.l., il cui attuale unico socio è CFC, che è subentrata di diritto a CFC ed Immotrading nella concessione;
- con nota del 20 ottobre 2021 il Settore *Qualità dell'Ambiente - Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BBAA*, ha relazionato in merito alle attività condotte dalla società sopra richiamata, evidenziando che:
 - la società Immotrading S.r.l., con nota del 03/03/2021, acquisita al prot. n. 0036227/2021 del 04/03/2021, e alla successiva del 05/03/2021, registrata in pari data al prot. n. 0037656, ha inviato alle Pubbliche Autorità una comunicazione ai sensi degli articoli 245 e 249 del D.Lgs. 152/06 in quanto ha riscontrato una potenziale contaminazione del sito dovuto al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee per il parametro cloruro di vinile;
 - con nota prot. n. 60904 del 12/04/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento ambientale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
 - con nota prot. n. 048IMMP21279SCA-21 del 06/08/2021, acquisita al prot. n. 142845 del 09/08/2021, la società Engea Consulting S.r.l., in qualità di consulente ambientale di FEA S.r.l. (società costituita nell'aprile 2021, con socio unico CFC Consorzio Fra Costruttori, subentrata a CFC ed Immotrading S.r.l. nella concessione dell'unità immobiliare "ex Area FEA") ha trasmesso il documento "Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." (Rapporto Tecnico n. IMMP21279-IAM del 05/08/2021). Il documento contiene il nuovo report delle analisi effettuate sui campioni di acque sotterranee, confermando i superamenti dei valori delle CSC per il parametro cloruro di vinile e la nuova individuazione del superamento delle CSC per gli idrocarburi totali espressi come n-esano e per 1,2-dicloropropano.
 - Per l'approvazione del "Piano di Caratterizzazione", ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/2006, con nota prot. n. 160344/2021 del 10/09/2021 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per effettuare, così come previsto dall'art. 14-bis

della L. 241/90, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in forma semplificata e in modalità asincrona;

- nell'ambito dei lavori della Conferenza di cui sopra è pervenuto il parere di competenza del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara, trasmesso con nota prot. n. 0130488/21 del 01-10-2021, (acquisita al prot. n. 175464 del 04-10-2021) a firma del Dirigente Medico U.O.C. (dott. Italo Porfilio) e dal Direttore f.f. U.O.C. (d.ssa Adelina Stella), che testualmente recita: "...omissis... per la risorsa idrica dovrà essere precluso l'utilizzo all'interno del sito (ad eccezione delle verifiche connesse alla definizione dello stato ambientale del suolo e della falda). Nelle more che venga individuato un piezometro rappresentativo della falda in uscita dal sito (POC) che consenta, a seguito di monitoraggi, di escludere il trasporto all'esterno di inquinanti, in via precauzionale dovrà essere precluso qualsiasi utilizzo della falda perimetralmente al sito e per almeno circa 300 metri nella direzione di falda".

Considerato che:

- per mezzo della sopra richiamata relazione del Settore Qualità dell'Ambiente, viene proposto di adottare una condotta prudentiale volta ad abbattere ogni rischio per la salute pubblica e la diffusione incontrollata nelle acque sotterranee degli analiti che superano le CSC, mediante l'emissione di una specifica Ordinanza Sindacale che impedisca l'emungimento e l'uso delle acque di falda, ad eccezione di quelli necessari agli studi idrogeologici, al prelievo dei campioni a scopi analitici o per trattamenti di messa in sicurezza/bonifica, sino all'acquisizione di dati rassicuranti;
- la richiesta della ASL, essendo riferita ad un'area fortemente antropizzata e potenzialmente esposta a rischi sanitari, costituisce presupposto per considerare contingibile e urgente l'esercizio del potere di ordinanza ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., almeno sino al momento in cui si potrà escludere la fuoriuscita dal sito dei contaminanti ad oggi rilevati;
- il Settore Qualità dell'Ambiente ha cautelativamente stimato, sulla base delle conoscenze idrogeologiche ed idrochimiche oggi disponibili ed in base alle richieste della ASL, la proiezione in superficie della falda freatica che, se perturbata con emungimenti, potrebbe ingenerare percorsi di migrazione incontrollata della potenziale contaminazione

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. 45/2007 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 02/02/01, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 02/02/02 n. 27)

ORDINA A CHIUNQUE

l'inibizione dell'emungimento e dell'uso delle acque di falda, ad eccezione degli emungimenti strettamente necessari agli studi idrogeologici, al prelievo dei campioni a scopi analitici o per trattamenti di messa in sicurezza/bonifica, per una distanza di cento metri a monte e sino alla linea di battigia in valle idrogeologica del sito, come da allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sino all'acquisizione di dati rassicuranti in base ai quali si potrà escludere la fuoriuscita dal sito dei contaminanti ad oggi rilevati e comunque sino a nuova ordinanza di rettifica

AVVERTE

l'eventuale inosservanza a quanto disposto con il presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 Codice Penale

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga notificata a mezzo PEC a:

- Alla Asl di Pescara, Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – asl.pescara@postecert.it
- Al Servizio ARTA Distretto Provinciale di Chieti – dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
- Alla Provincia di Pescara – provincia.pescara@legalmail.it;
- Al Corpo di Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it;
- Alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC 026- Servizio Gestione Rifiuti - dpc026@pec.regione.abruzzo.it;
- Alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE 015- Servizio Genio Civile Regionale di Pescara - dpe015@pec.regione.abruzzo.it;

- Al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Pescara spe38865@pec.carabinieri.it
- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pescara sede;
- Alla società FEA S.r.l. - feasrl2021@pec.it
- Ai titolari delle concessioni balneari sotto elencate:
 - LA PARANZA DI SERGIO D'ANOLFI & C. S.A.S. - laparanza@pecconfesercentipe.it
 - LA PRORA S.A.S. DI IULIANETTI LORENZO & C. - halanus@pec.it
 - GILDA S.A.S. DI DELLA TORRE BARBARA & C. - societagilda.sas@pec.it
 - POSITANO S.A.S. di Pecoraro Francesco - positano2@pec.it
 - ORIENTE DI TERRA ANTONIO & C. S.A.S. - orientesas@certif.it
 - PAJAR S.A.S. DI PAGLIARI DOMENICO & C. - pajar@pec.it
 - HOTEL SALUS S.A.S DI LARA DI MARTINO & C. - hotelsalus.sas@pec.it

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sul sito internet dedicato ambiente.comune.pescara.it, alla pagina https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=294

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del Comune di PESCARA;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Qualità dell'Ambiente – Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.;

il Responsabile del Procedimento ambientale è il Dott. Geologo Edgardo Scurti;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, al TAR di Pescara;
- al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)